## ALLEGATO A DGR nr. 1583 del 30 ottobre 2018

NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (POLPE SURPRESSATE).

"SOCIETÀ "ANB COOP - SOC. COOP. AGR. S.P.A." - COMUNE DI POZZONOVO (PD):

- Rispettare, nei termini e limiti previsti ai punti 14.15 e 16.5, nonché del sub allegato 2 al D MiSE 10 settembre 2010, il rapporto convenzionale tra il Comune di Pozzonovo e la società "ANB COOP Soc. coop. agr. S.p.A." approvato con il verbale di deliberazione della Giunta comunale di Pozzonovo (PD) n. 84 dell'11 maggio 2018.
- Rispettare le prescrizioni che saranno contenute nel parere igienico-sanitario dell'Azienda ULSS 17
  Este, ora Azienda ULSS n. 6 Euganea, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo interno n.
  265047 del 1/06/2011, ossia:
  - a. le pavimentazioni dovranno risultare antisdrucciolevoli con coefficiente di attrito adeguato alle specifiche condizioni d'impiego (esterno, interno, asciutto, bagnato, alle diverse lavorazioni, ecc..);
  - i cancelli, i portoni e le barriere del tipo motorizzato dovranno essere installati in modo conforme a quanto previsto dalla norme UNI 8612;
  - c. dovranno essere installati mezzi antincendio portatili di primo intervento (estintori portatili);
  - d. l'impianto di messa a terra dovrà essere verificato prima della messa in servizio ed il relativo "modello B" dovrà essere inviato all'ISPESL (via Berchet,9 - 35100 PADOVA) entro i 30 gg. successivi:
  - e. la movimentazione delle polpe surpressate dal sito di stoccaggio al sito di produzione di biogas dovrà avvenire in modo tale da non determinare inconvenienti igienico sanitari. Particolare attenzione dovrà essere posta nel prevenire odori molesti.
- 3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica di Bonifica Adige Euganeo, trasmesso con nota protocollo n. 475747 del 09/09/2010, ossia:
  - b. lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento in parola verrà regolato da n.1 apposito manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle in un'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente dello scolo consortile "Collettore Secondario di Sinistra";
  - c. l'ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà tassativamente superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in corrispondenza all'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile "Collettore Secondario di Sinistra", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico.
  - d. il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento in parola dovrà tassativamente essere non inferiore a 850 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) e precisamente posizionata nella parte meridionale dell'area oggetto d'intervento, conseguentemente detto "bacino di invaso" dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di Progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
  - e. il tratto di affossatura di natura privata e/o tratti di condotta, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collegano il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Collettore Secondario di Sinistra", dovranno essere verificati e correttamente dimensionati al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì





- prioritario generare lungo la stessa affossatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
- f. tutti gli attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
- g. al fine di prevenire lungo l'affossatura sopraccitata eventuali scoscendimenti di scarpata dovranno essere eseguite idonee opere di presidio della stessa, secondo l'allegato tipologico, sulle sponde in destra e sinistra idraulica in corrispondenza dello scarico delle acque meteoriche nell'affossatura laterale di natura privata non in gestione al Consorzio di Bonifica;
- h. lo scarico di troppo pieno relativo alla vasca di prima pioggia, previsto in progetto, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio.
- i. per un corretto e funzionale scarico a gravità delle acque meteoriche si sconsiglia di prevedere fabbricati aventi quote di calpestio inferiori alla quota della soglia sfiorante posta in corrispondenza al manufatto "bocca tassata" aumentata di un adeguato franco di sicurezza.
- Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni trasmesso con nota protocollo n. 678091 del 30/12/2010, ossia:
  - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
  - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
  - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
  - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
  - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
  - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
  - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 21 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
  - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kW dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
- 5. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0055114), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla (protocollo Enel-Dis-08/04/2010-0315977).
- 6. Garantire la conformità dell'impianto di produzione di biogas e energia alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 7. Garantire la conformità delle opere e infrastrutture connesse all'impianto di energia (elettrodotto) alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 8. Garantire la conformità della minirete di teleriscaldamento alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, a servizio:
  - a. della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (651 MWh/anno);





- b. del riscaldamento sala controllo quadri e pompe (3 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 9. Garantire il rispetto delle modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 e sue eventuali modifiche e integrazioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
- 10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo della seguente biomassa classificata come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
  - a. sottoprodotto della lavorazione della barbabietola (polpa surpressata), di cui all'accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 3, il 4 luglio 2011, al n. 5615 Serie 3A;
- 11. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato a 6.935 tonnellate all'anno tal quali;
- 12. In riferimento all'accordo di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Pozzonovo (PD), alla Provincia di Padova, ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e all'Azienda ULSS n. 17 Este, ora Azienda ULSS n. 7 Euganea, (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
- 13. É fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
- 14. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
- 15. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
- 16. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
- 17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- 18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
- 19. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 5.650 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
- 20. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
- 21. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
- 22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.





- 23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2, sezione 6, parte II dell' allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 24. Rispettare le condizioni di utilizzo del biogas di cui punto 3, sezione 6, parte II dell' allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 25. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
CO	800 mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	500 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>

- 26. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
- 27. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
- 28. Garantire il rispetto del piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, dandone adeguata formazione al personale addetto.
- 29. Garantire il rispetto del Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
- 30. Presentare alla Provincia di Padova in quanto impianto produttore di digestato la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
- 31. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
- 32. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agroindustriale", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- 33. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
- 34. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- 35. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.





- 36. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- 37. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- 38. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
- 39. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
- 40. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), alla Provincia di Padova e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) dei dati sull'energia prodotta e utilizzata.
- 41. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
- 42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e delle infrastrutture connesse, alla Regione (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Pozzonovo (PD), la data di dismissione dell'impianto.
- 43. Mettere in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto di produzione, fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- 44. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto e i termini previsti dalla polizza fideiussoria n. 96.60780241 del 9 settembre 2011 e relativo Atto di variazione (Appendice n. 1 del 18 aprile 2012), atti di rinnovo e precisazione (Appendice n. 2 e n. 3 del 26 aprile 2016), Atti di variazione (Appendice n. 6 del 14 febbraio 2018), emesso dalla Compagnia di assicurazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F n. 51375, protocollo n. 6481 del 14/04/2004).



